



---

**Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta**  
Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste

# **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

## **introduzione ai principi generali**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La norma di riferimento sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia è



**il DECRETO LEGISLATIVO 09/04/2008 n. 81 (abbreviato: D.lgs. 81/2008)**  
**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,**  
**in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Questo Decreto è anche chiamato: **Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro**



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Il [Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008](#), anche noto come **Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, modificato dal [Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009](#), realizza l'importante risultato di riorganizzare la normativa in un unico ed organico impianto, coerente con le direttive comunitarie e con l'evoluzione dei rapporti di lavoro pubblici e privati.

in particolare, tale Decreto:

- realizza un notevole ampliamento del campo di applicazione delle regole antinfortunistiche, ora sostanzialmente estese a tutti i settori produttivi e a tutte le tipologie contrattuali o di lavoro indipendentemente dalla qualificazione del vincolo giuridico di riferimento
- ribadisce e potenzia la centralità della formazione e informazione sui luoghi di lavoro come elementi essenziali per l'innalzamento dei livelli di tutela e promuove l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro
- aggiorna il sistema sanzionatorio rivedendo il rapporto tra infrazioni e sanzioni, avendo a parametro i compiti effettivamente svolti da ciascun soggetto e valorizzando le procedure che favoriscono la regolarizzazione del soggetto inadempiente

## Introduzione ai principi generali

Due articoli specifici del D.lgs. 81/2008 sono rivolti alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE dei lavoratori, e prevedono nel dettaglio: Articolo 36 - Informazione ai lavoratori e Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Tali articoli prevedono anche che ciascun lavoratore riceva informazione/formazione circa i concetti di base della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali):

**sono gli argomenti principali che svilupperemo in questo corso!**

sempre il D.lgs. 81/2008 prevede inoltre che ciascun lavoratore riceva formazione/informazione :

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta
- le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro

**Questi , ed altri argomenti, saranno oggetto delle ulteriori seguenti lezioni**



## definizioni

Prima di proseguire, definiamo alcuni termini, stabiliti dal D.lgs. 81/2008, e che nel seguito richiameremo:

### «lavoratore»



persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni

## definizioni

### «datore di lavoro»



il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

## definizioni



### «preposto»

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

### «responsabile del servizio di prevenzione e protezione» (RSPP)



persona in possesso delle capacità e degli specifici requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

## definizioni



### «medico competente»

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto D.lgs. 81/2008

**«sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

### «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» (RLS)

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



## definizioni

- **«formazione»:**

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

- **«informazione»:**

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

- **«addestramento»:**

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

## Organizzazione aziendale

*Per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.lgs. 81/2008 prevede specifiche funzioni per le varie figure in precedenza richiamate. L'organizzazione della sicurezza prevede figure ed istituti destinati a promuovere e coordinare le attività di prevenzione e protezione dei rischi.*

***Ad ogni singola figura, il Decreto assegna obblighi, responsabilità, diritti***

*L'azione coordinata dei vari attori consente la gestione del sistema aziendale di sicurezza*



## Concetto di RISCHIO

Tornando agli argomenti specifici di questo corso,  
definiamo il concetto di RISCHIO

- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si definisce come RISCHIO:

*probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore (di pericolo) o agente oppure alla loro combinazione*

Per la SALUTE e/o  
per la SICUREZZA  
dei lavoratori

- La definizione precedente ha introdotto il concetto di PERICOLO, che sempre il D.lgs. 81/2008, definisce:  
*proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni*

Quindi, il **RISCHIO** è una funzione del **PERICOLO**,  
alla luce della **PROBABILITA'** di esposizione allo stesso



## Concetto di RISCHIO

*La conoscenza e quantificazione del rischio è quindi il passaggio fondamentale per la gestione della sicurezza in azienda: questo si realizza attraverso un processo di*



### **VALUTAZIONE DEI RISCHI**



valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza



## Compiti e responsabilità: Valutazione dei rischi

quelle che abbiamo appena visto, sono alcune delle Misure di Tutela previste:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.



## Compiti e responsabilità



Al fine di garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs.81/2008 attribuisce compiti e responsabilità non soltanto al datore di lavoro, ma anche al Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, Lavoratori, Preposti:

### Articolo 19 - Obblighi del **PREPOSTO**

i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

**a)** sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

**b)** verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

**c)** richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*



## Compiti e responsabilità



Il D.Lgs.81/2008 attribuisce compiti e responsabilità non soltanto al datore di lavoro, ma anche al Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, Lavoratori, Preposti:

..segue articolo 19 - Obblighi del preposto

**d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;**

*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

**e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;**

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

**f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;**

*(Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*

**g) frequentare appositi corsi di formazione**

*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)*



## Compiti e responsabilità



Il D.Lgs.81/2008 attribuisce compiti e responsabilità non soltanto al datore di lavoro, ma anche al Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, Lavoratori, Preposti:

### Articolo 20 Obblighi dei *LAVORATORI*

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  
- I lavoratori devono in particolare:
  - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  
*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*
  - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;  
*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*
  - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*

## Compiti e responsabilità



**Il D.Lgs.81/2008 attribuisce compiti e responsabilità non soltanto al datore di lavoro, ma anche al Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, Lavoratori, Preposti:**

..segue articolo 20 **Obblighi dei LAVORATORI**

**e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle attrezzature e dei DPI, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;**

*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*

**f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**

*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*

**g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;**

*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*

**h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;**

*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*

**i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.**

*(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro)*

## Compiti e responsabilità



**Il D.Lgs.81/2008 attribuisce compiti e responsabilità non soltanto al datore di lavoro, ma anche al Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, Lavoratori, Preposti:**

### Articolo 25 Obblighi del MEDICO COMPETENTE:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;**
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;**
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;**
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;**

## Compiti e responsabilità



**Il D.Lgs.81/2008 attribuisce compiti e responsabilità non soltanto al datore di lavoro, ma anche al Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, Lavoratori, Preposti:**

**..segue articolo 25 Obblighi del MEDICO COMPETENTE:**

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;**
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;**
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;**
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;**
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria**

## Compiti e responsabilità



**Il D.Lgs.81/2008 attribuisce compiti e responsabilità non soltanto al datore di lavoro, ma anche al Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, Lavoratori, Preposti:**

**i RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:** sono eletti o designati in tutte le aziende

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica (con Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente);
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

## Compiti e responsabilità: LA RIUNIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA



**Nelle aziende, il Datore di Lavoro indice almeno una volta all'anno una RIUNIONE a cui partecipano il Datore di Lavoro stesso, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.




## Introduzione ai principi generali



**Ai lavoratori, quali compiti spettano ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?**

- Attenersi agli obblighi per i lavoratori esplicitamente previsti dal D.lgs. 81/2008 (in precedenza richiamati)
- Proseguire nello studio, e nella successiva applicazione, delle successive lezioni (formative ed informative) relative ad esempio a :
  - ❑ Rischi specifici
  - ❑ Procedure ed istruzioni operative aziendali in materia di sicurezza
  - ❑ Misure per la gestione dell'emergenza (antincendio) ed evacuazione





## Segnaletica di sicurezza

Il decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, che non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo, tranne che per regolare il traffico interno. La segnaletica di sicurezza è costituita **NON SOLO DA CARTELLI, ma da un complesso di strumenti, canali comunicativi e modalità di interazione che si inseriscono nel sistema di gestione aziendale della sicurezza.**

Definiamo con precisione le finalità comunicative che stanno a fondamento della Segnaletica di Sicurezza.

- un segnale di **DIVIETO** ha la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- un segnale di **AVVERTIMENTO** avverte di un rischio o pericolo;
- un segnale di **PRESCRIZIONE** prescrive un determinato comportamento;
- un segnale di **SALVATAGGIO** o di **SOCCORSO** fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- un segnale di **INFORMAZIONE** fornisce indicazioni diverse da quelle sopraindicate.



Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- Vietare comportamenti pericolosi;
- Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
- Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.



## Segnaletica di sicurezza

Cartello	Significato	Caratteristiche
	Cartelli di divieto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ forma rotonda;</li> <li>■ pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).</li> </ul>
	Cartelli antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ forma quadrata o rettangolare;</li> <li>■ pittogramma bianco su fondo rosso.</li> </ul>
	Cartelli di avvertimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ forma triangolare;</li> <li>■ pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).</li> </ul>
	Cartelli di prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ forma rotonda;</li> <li>■ pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).</li> </ul>
	Cartelli di salvataggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ forma quadrata o rettangolare;</li> <li>■ pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).</li> </ul>



Per segnalare o evidenziare gli **OSTACOLI** si impiegano le seguenti colorazioni



## Segnaletica di sicurezza

### SEGNALI DI DIVIETO



### SEGNALETICA DI OBBLIGO



### SEGNALI DI AVVERTIMENTO



### SEGNALI ANTINCENDIO



### SEGNALI DI SALVATAGGIO

